



L'ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 5 dicembre 2009;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il D.lvo 228 del 18/05/2001, che all'art. 15 disciplina la possibilità di sottoscrivere convenzioni fra gli imprenditori agricoli e le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;

RITENUTO opportuno fornire ai Dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, agli Enti sottoposti a vigilanza dello stesso Assessorato una specifica direttiva di applicazione del succitato d.lgs. 228/2001, finalizzate alla semplificazione di alcune procedure a favore delle imprese agricole singole a associate, nonché di fornire indicazioni strategiche agli enti locali per le stesse finalità;

DECRETA

Art. 1

Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, i Dipartimenti Regionali dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e gli Enti sottoposti a vigilanza dello stesso Assessorato possono stipulare specifiche convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.228/2001, nei casi ivi previsti e nei limiti finanziari in esso disciplinati.

Art. 2

Le convenzioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità, possono essere stipulati contratti di appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 25 mila euro, nel caso di imprenditori singoli, e a 150 mila euro, nel caso di imprenditori in forma associata.

ART. 3

I Comuni del territorio della regione Sicilia possono applicare quanto disposto agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su quello dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste

Palermo, li 14 FEB. 2014



L'ASSESSORE
Dario Cartabellotta